



Regione Lombardia

DECRETO N. 14453

Del 30/09/2024

Identificativo Atto n. 5863

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA COTURNICE NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3- MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4-BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 7-VALLE SABBIA E C.A.C. 8 - ALTO GARDA – STAGIONE VENATORIA 2024/2025-AI SENSI DELLA D.G.R. N. 4169/2020 E D.G.R. N. 7531 DEL 15/12/2022- L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BRESCIA

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004 "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV - *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n.5 del 4 gennaio 2011;
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art. 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione;
- la D.G.R. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative ed organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui il gallo forcello, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;
- la D.G.R. n. 7531/2022 "Aggiornamento delle Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020";
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.G.R. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia;
- la nota prot. n. M1.2024.0183789 del 27/09/2024 con cui la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, ha trasmesso il parere I.S.P.R.A. e la tabella con il numero dei capi prelevabili di Coturnice, suddivisi per distretto e successivamente ripartiti tra i vari Comprensori Alpini;

Richiamato il Piano nazionale di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*) sancito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018, che al punto 6.2.4 stabilisce quanto segue: "Distretti di gestione. Istituzione dei distretti di gestione di dimensioni idonee per contenere l'intera unità di popolazione di Coturnice (omissis). Autorizzare il prelievo solo nei distretti di gestione, da inserire nei Piani Faunistici Venatori Regionali (PFVR) e nei calendari venatori.";



Regione Lombardia

Visti:

- il D.d.u.o n. 12804/2022 "Definizione dei distretti di gestione della coturnice";
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.G.R. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia";
- I D.d.s. n. 13525/2022 "Nuovi distretti della coturnice - Brescia - anno 2022. I.r. n. 26/1993", con il quale sono stati aggiornati i confini dei distretti, precisando che gli stessi non possono essere utilizzati per i calcoli dei Piani di Prelievo ma sono idonei all'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023;
- il D.d.u.o n. 6526 del 22/04/2024 "Modifica distretti di gestione della coturnice – Brescia – anno 2024";

Considerato che la deliberazione n. 7531 del 15/12/2022 ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020" prevede:

- al paragrafo 2.2 "**Ruoli**" che è competenza degli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali nonché della Provincia di Sondrio l'approvazione dei piani di prelievo del fagiano di monte e della pernice bianca;
- al paragrafo 6.1 "**Accesso al prelievo**" che a garanzia di una corretta applicazione del piano di prelievo i C.A.C. debbano individuare idonee modalità di accesso al prelievo, tra le quali:
 - a. definizione dei carnieri personali giornalieri e stagionali;
 - b. definizione di criteri di accesso al prelievo tra i cacciatori ammessi in base al numero dei capi previsti dal piano di prelievo (assegnazione nominale a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione o secondo altri criteri);
 - c. suddivisione del piano di prelievo in due quote da realizzare in due periodi consecutivi, con possibilità di sospensione del secondo periodo nel caso di non raggiungimento della prima quota e/o di parametri di carriera inadeguati (rapporto giovani/adulti sbilanciato);
 - d. previsione di una adeguata tipologia di assegnazione dei capi (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione, limitazione delle giornate di caccia o secondo altri criteri) quando il piano di prelievo sia stato raggiunto in una percentuale prossima al completamento, o nell'ipotesi di realizzazione della quota del secondo periodo, quando risulti misura atta a evitare di oltrepassare il piano previsto;
 - e. preclusione di determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie;
 - f. qualora vengano individuate aree di particolare criticità per le singole specie;
- al paragrafo 6.2 "**Tracciabilità del prelievo**" che al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo nei CAC devono essere utilizzate le seguenti misure:
 - a. comunicazione di uscita sul territorio da parte del cacciatore riportante nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al CAC e alla Polizia Provinciale;



Regione Lombardia

- b. immediata apposizione sul capo abbattuto della fascetta con codice alfanumerico, fornito ai cacciatori ammessi all'esercizio del prelievo da parte del CAC;
- c. comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al CAC. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
- d. consegna del capo abbattuto entro la fine della giornata di prelievo presso il centro di controllo dove dovranno essere inseriti tutti i dati previsti nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali.

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 hanno fatto pervenire alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (di seguito D.G.A.) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Coturnice, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie Coturnice, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 4169/2020 come aggiornata dalla D.G.R. n. 7531/2022;
- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 154 del 18.09.2024 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha espresso parere favorevole al piano di prelievo della Coturnice subordinandolo al parere che verrà rilasciato da I.S.P.R.A.;
- il C.A.C. 7 ha stabilito, nella relazione al prelievo, che nel caso in cui il piano della specie Forcello venga completato prima delle giornate autorizzate, sia chiuso anche il prelievo della specie Coturnice, se non già chiuso;

Verificata, dalla D.G.A., la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la corretta applicazione delle Linee Guida;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Preso atto della nota prot. n. M1.2024.0183789 del 27/09/2024 con cui la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, ha trasmesso il parere I.S.P.R.A. e la tabella con il numero dei capi prelevabili di Coturnice, suddivisi per distretto e successivamente ripartiti tra i vari Comprensori Alpini;

Considerato che:

- I.S.P.R.A., nel parere di competenza, esprimendo parere positivo ai piani di prelievo proposti, ad esclusione dei piani relativi ai distretti 9 e 14 ricadenti nel C.A.C. 3, ha precisato che per tutti i distretti in cui il piano di prelievo sia inferiore a 10 unità, venga



Regione Lombardia

adottata l'assegnazione nominale dei capi da abbattere, al fine di evitare il superamento del piano proposto;

- anche dove il numero di capi prelevabili per distretto è superiore a 10, il prelievo ripartito nei C.A.C. è sempre inferiore a 10 capi;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare per la stagione venatoria 2024/2025 il prelievo alla specie Coturnice, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Distretto	C.A.C.	Prelievo C.A.C.	Prelievo Distretto
Distretto 5 (C.A.C.1_C.A.C.2)	C.A.C. 1	9	12
	C.A.C. 2	3	
Distretto 3 (AFV_ValBelviso_Barbellino C.A.C.2_C.A.C.3)	C.A.C. 2	7	15
	C.A.C. 3	6	
	AFV (prov Sondrio)	2	
Distretto 8 (C.A.C. 3_C.A.C.4_C.A.C. Valle di Scalve	C.A.C. 3	2	6
	C.A.C. 4	3	
	C.A.C. Valle di Scalve (AFCP BG)	1	
Distretto 10 (C.A.C. 7)	C.A.C. 7	5	5
Distretto 11 (C.A.C. 3_C.A.C.7)	C.A.C. 3	5	6
	C.A.C. 7	1	
Distretto 12 (C.A.C.4_C.A.C.5_C.A.C.6_C.A.C.7)	C.A.C. 4	3	6
	C.A.C. 5	0	
	C.A.C. 6	0	
	C.A.C. 7	3	
Distretto 25 (C.A.C. 8)	C.A.C. 8	4	4

- di disporre per tutti i C.A.C. che l'accesso al prelievo avvenga tramite assegnazione nominale dei capi da abbattere;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione;
- venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna;
- stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 2 ottobre 2024;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 26/02/2024 n. XII/1929 "Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2024/2025 la caccia alla specie Coturnice nei comprensori Alpini C.A.C.1 – Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica, C.A.C. 7 – Valle sabbia e C.A.C. 8 – Alto Garda Bresciano secondo quanto in premessa indicato:

Distretto	C.A.C.	Prelievo C.A.C.	Prelievo Distretto
Distretto 5 (C.A.C.1_C.A.C.2)	C.A.C. 1	9	12
	C.A.C. 2	3	
Distretto 3 (AFV_ValBelviso_Barbellino C.A.C.2_C.A.C.3)	C.A.C. 2	7	15
	C.A.C. 3	6	
	AFV (prov. Sondrio)	2	
Distretto 8 (C.A.C. 3_C.A.C.4_C.A.C. Valle di Scalve)	C.A.C. 3	2	6
	C.A.C. 4	3	
	C.A.C. Valle di Scalve (AFCP BG)	1	
Distretto 10 (C.A.C. 7)	C.A.C. 7	5	5
Distretto 11 (C.A.C. 3_C.A.C.7)	C.A.C. 3	5	6
	C.A.C. 7	1	
Distretto 12 (C.A.C.4_C.A.C.5_C.A.C.6_C.A.C.7)	C.A.C. 4	3	6
	C.A.C. 5	0	
	C.A.C. 6	0	
	C.A.C. 7	3	
Distretto 25 (C.A.C. 8)	C.A.C. 8	4	4

3. di disporre per tutti i C.A.C. che l'accesso al prelievo avvenga tramite assegnazione nominale dei capi da abbattere;
4. di disporre altresì, per il territorio del C.A.C. 7, nel caso in cui il piano della specie Forcello venga completato prima delle giornate autorizzate, sia chiuso anche il prelievo della specie Coturnice, se non già chiuso;
5. di disporre che:
 - prima dell'apertura vengano comunicati i nominativi dei cacciatori assegnatari, ai preposti organi di vigilanza;
 - lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia vigente in Regione Lombardia;
 - i cacciatori comunichino l'uscita sul territorio indicando nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al C.A.C. e alla Polizia Provinciale;



Regione Lombardia

- comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al CAC. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
 - ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del r.r. n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
 - ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso,
 - nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali, dovranno essere inseriti tutti i dati previsti;
 - i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati, indicando anche se giovani o adulti al fine di verificare i parametri di carniere, ogni lunedì e giovedì all'indirizzo e_mail agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
6. di dare atto che:
- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, al Parco dell'Adamello, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
9. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

Il Dirigente
ENZO GALBIATI



Regione Lombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.